



**CITTA' DI MONTERONI DI LECCE**  
**PROVINCIA DI LECCE**  
**V SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – AFFARI SOCIALI E CULTURA**

## **REGOLAMENTO**

# **DISCIPLINA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MONTERONI DI LECCE**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2014

# INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Forme di Gestione
- Art. 6 Soggetti terzi affidatari e criteri di scelta
- Art. 7 Procedura di affidamento a soggetti terzi qualificati
- Art. 8 Avviso pubblico di selezione
- Art. 9 Criteri di selezione del contraente
- Art. 10 Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento
- Art. 11 Modalità di affidamento
- Art. 12 Contenuti dell'atto di convenzione
- Art. 13 Verbale di consegna e stato di consistenza
- Art. 14 Tutela dei dati
- Art. 15 Rinvio
- Art. 16 Entrata in vigore del Regolamento

## **OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e della Legge Regionale 4 dicembre 2006 n. 33, le modalità e i criteri generali di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Monteroni di Lecce, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e l'ottimizzazione dei costi gestionali.

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per "*Amministrazione*", il Comune di Monteroni di Lecce;
- b) per "*impianto sportivo*", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale, sia in gestione diretta, sia in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- c) per "*attività sportiva*", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e per le attività ludico-motorie e del tempo libero;
- d) per "*forme di utilizzo*" e "*forme di gestione*", rispettivamente, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo o la gestione di un impianto sportivo ad associazioni sportive, a singoli o a terzi;
- e) per "*affidamento in gestione*", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "*concessione in uso*", il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "*tariffe*", le somme che l'usufruttore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- h) per "*impianti senza rilevanza economica*", quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- i) per "*impianti aventi rilevanza economica*", quelli che sono atti a produrre utili.

## **ART. 3**

### **FINALITÀ**

Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero, nell'ambito di un'organizzazione in rete delle strutture destinate allo sport in ambito comunale.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema, è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva e alle seguenti finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 5 comma 3 dello Statuto Comunale, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali le associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri globali progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale e migliorando la qualità della pratica delle varie attività sportive;

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni, ai diversamente abili e agli anziani, la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello Sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nelle singole strutture, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva, fissati dalle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 4**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento, a soggetti terzi, della gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà, del Comune di Monteroni di Lecce:

Denominazione impianto sportivo	Classificazione
Campo Sportivo "Comunale" sito in Via Copertino calcio - 3 campi tennis - struttura tensostatica (Basket-volley)	Privo di rilevanza economica
Palestra polivalente basket e volley Sito presso il Nuovo Centro sportivo SP 113 Lecce-Porto Cesareo	Privo di rilevanza economica

#### ART. 5

##### **FORME DI GESTIONE**

Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento sul territorio comunale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure previste dalla normativa vigente o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
- mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lett. b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione tra i soggetti di cui sopra.

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato, come gestore, si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando sia una quota delle tariffe, che saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, che un eventuale corrispettivo, dalla stessa stabilito per le prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.

#### ART. 6

##### **SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA**

Il Comune di Monteroni di Lecce, qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte alle relative Federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente, finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti sopra richiamati possono presentarsi in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti sopra richiamati, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'affidamento della gestione di impianti sportivi a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, solo nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti sopra richiamati, ai sensi del successivo art. 8.

#### ART. 7

##### **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI QUALIFICATI**

Per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale indice una selezione, in via preferenziale, tra società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33; La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, mediante avviso pubblico.

Qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani nelle attività ludico-sportive, motorie, ricreative e del tempo libero, la selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi, potrà avvenire anche mediante gara informale, con invito ad almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi, nel rispetto dell'art. 300, 3° comma D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 7, del "Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21.06.2010.

Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

#### ART. 8

##### **AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE**

La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti sportivi avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

L'avviso deve contenere, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre allo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

#### ART. 9

##### **CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

- a) differenziazione delle procedure di selezione, in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) scelta dell'affidatario che tenga conto di:
  - esperienza nel settore e radicamento sul territorio comunale;
  - valutazione della convenienza economica;
  - numero degli affiliati del settore giovanile che praticano l'attività;
  - affidabilità economica;
  - qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
  - qualità della proposta gestionale e compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile, nell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
  - modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, sorveglianza, pulizia e manutenzione dello stesso.
  - presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste.

L'Amministrazione Comunale può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione, regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

#### ART. 10

##### **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO**

L'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 6 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di avere significativo radicamento sul territorio comunale, nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, dal numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività, dal numero di anni di attività sportiva svolta sul territorio comunale e di non perseguire finalità di lucro;

- b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- c) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione Comunale, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare la capacità a contrarre rapporti di natura contrattuale, con i soggetti affidatari, deve accertare il possesso dei requisiti, tenendo conto:

- a) la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- b) la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- c) l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

#### ART. 11

##### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà l'atto di convenzione relativo alle modalità di affidamento della gestione dei singoli impianti che intende affidare in concessione.

Spettano al Responsabile del Settore competente sia le procedure di selezione pubblica che di affidamento.

#### ART. 12

##### **CONTENUTI DELL'ATTO DI CONVENZIONE**

L'Atto di convenzione che disciplinerà i rapporti, deve prevedere obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- a) durata dell'affidamento, con un massimo di 20 anni, con riserva, per il Comune di Monteroni di Lecce, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto per ulteriori 5 anni;
- b) indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- c) oneri annuali a carico della Amministrazione Comunale: verifica periodica degli estintori e degli impianti antincendio, impianti termici, idraulici ed elettrici;
- d) oneri a carico del gestore relativi ai costi di energia elettrica, gas metano, acqua, acqua/fogna, alle spese per la custodia, sorveglianza e pulizia, e per gli interventi di manutenzione ordinaria e quanto altro necessario per il mantenimento delle prescritte condizioni di agibilità degli impianti in parola. Sono, altresì, a carico del gestore tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ove fossero causati da negligenza nella gestione, mancanza di controllo degli utenti e mancato rispetto delle previste operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria;
- e) tariffe per l'uso temporaneo da parte di soggetti terzi, determinate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento, differenziate a seconda se i terzi sono o meno società dilettantistiche locali;
- f) modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
- g) modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della Associazione dilettantistica affidataria;
- h) penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica, tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- i) l'esonero del Comune da ogni responsabilità civile e patrimoniale in caso di eventuali danni che, dall'uso dell'impianto e/o dalle attrezzature in esso contenute, possano derivare a persone e/o a cose;
- l) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. ed altre da indicare;
- m) riserva di utilizzo degli impianti sportivi da parte del Comune, senza onere alcuno;
- n) gestione della sicurezza nell'impianto sportivo dal parte del soggetto affidatario;
- o) disciplina della pubblicità commerciale all'interno e negli spazi esterni di pertinenza degli impianti;
- p) disciplina della gestione esercizi di bar, ristoro e commerciali, compatibilmente con le capacità strutturali e gli spazi disponibili;
- q) controllo per la regolarità e puntualità dell'effettuazione del servizio;
- r) la possibilità di realizzare eventuali migliorie, da parte del gestore stesso, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;

s) la possibilità di realizzare investimenti per ulteriori opere, autorizzate dall'Amministrazione Comunale, in conformità alla normativa;

t) divieto di sub-concessione.

u) obbligo di rendicontazione annuale delle attività svolte, con riferimento specifico agli orari di utilizzo, proprio e dei soggetti terzi.

Il Comune di Monteroni di Lecce può stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'articolo 6, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, di proprietà comunale, in orari diversi da quelli scolastici. Le convenzioni devono stabilire le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto in orari extra scolastici.

#### ART. 13

##### **VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA**

Preliminarmente all'avvio del servizio di gestione, il Comune, per mezzo del Settore Servizi alla città/Servizio Manutenzione, redigerà, in contraddittorio con l'affidataria, apposito verbale di consistenza dei luoghi e degli impianti. Tale verbale sarà allegato all'atto di convenzione, per formarne parte integrante e sostanziale.

Al termine dell'affidamento, l'affidataria provvederà a restituire gli immobile, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, nel medesimo stato di conservazione di cui al sopra citato verbale di consistenza e funzionalità, redatto in contraddittorio.

#### ART. 14

##### **TUTELA DEI DATI**

I dati forniti dai soggetti previsti dal presente Regolamento verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati sarà il Comune. La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

#### ART. 15

##### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge e i Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

#### ART. 16

##### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

A decorrere da tale data il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.